

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3242

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato RUSSO SPENA RAFFAELLO**

Presentata il 18 giugno 1966

Proroga del termine previsto dalla legge 15 aprile 1965, n. 448 per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, per esigenze connesse allo stato di guerra, la sessione di esami di stato per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni veniva sospesa e a coloro che avevano conseguito la laurea venne concessa un'abilitazione provvisoria equiparata a tutti gli effetti all'abilitazione normale.

L'efficacia di questi titoli di abilitazione venne prorogata più volte con diversi provvedimenti legislativi finché con legge 8 dicembre 1956, n. 1378, vennero ripristinati gli esami di Stato.

Questa legge stabilì all'articolo 8 che coloro che avevano conseguito l'abilitazione provvisoria potevano ottenere quella definitiva con la semplice dimostrazione di aver esercitato effettivamente la professione e di essere iscritti all'albo professionale corrispondente. Il termine per la presentazione della relativa domanda era fissato dall'articolo 9 in tre anni dalla data di emanazione del decreto ministeriale di attuazione.

Tale termine, scaduto il 12 dicembre 1964, è stato però prorogato al 31 marzo 1966 con legge 15 aprile 1965, n. 448, in considerazione del fatto che molti aventi diritto non avevano avuto possibilità, per mancata conoscenza delle norme legislative o per altri motivi, di presentare la domanda.

I motivi che hanno determinato l'emanazione della legge del 15 aprile 1965, n. 448, sono tuttora validi tanto è vero che presso i competenti uffici del Ministero della pubblica istruzione si trovano giacenti numerosissime domande pervenute fuori termine.

Si appalesa pertanto necessario provvedere ad una nuova proroga del limite anzidetto al fine di evitare il verificarsi di un danno ingiusto nei confronti di alcune categorie di benemeriti cittadini.

A tale fine è stata predisposta la presente proposta di legge che non comporta alcun onere finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande per il conseguimento dell'abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni, prorogato con legge 15 aprile 1965, n. 448, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1967.